

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CENTRO SOLIDARIETA' E SUSSIDIARIETA' -
SERVIZI PER IL TERRITORIO" (acronimo CST)

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – E' costituita l'associazione denominata:

"Centro Solidarieta' e Sussidiarieta' – Servizi per il territorio " (acronimo CST).

Art. 2 – L'Associazione ha sede legale in Domodossola, Vicolo Facini.

Eventuali variazioni della sede legale all'interno del comune di Domodossola non implicheranno modifiche statutarie e potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – La durata dell'Associazione e' illimitata.

Art. 4 – L'associazione, previa deliberazione del Consiglio direttivo, potra' istituire altre sedi territoriali secondarie operative, di cui una nel territorio dell'attuale provincia di Novara (in seguito "territorio di Novara") ed una nel territorio dell'attuale provincia del Verbano Cusio Ossola (in seguito "territorio del VCO").

SCOPI ED ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 – L'Associazione, senza finalita' di lucro, ispirandosi ai principi della solidarieta', della sussidiarieta' e della dignita' della persona, si propone lo scopo, direttamente o tramite accordi e convenzioni con altre associazioni o soggetti pubblici o privati, di sostenere, promuovere e qualificare l'attivita' di volontariato, tramite l'erogazione di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato che operano nel territorio di Novara e del Verbano Cusio Ossola, in conformita' e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente anche con riferimento alla normativa inerente i compiti dei centri di servizio di cui all'art. 15 della L. 266/91.

Per il conseguimento dello scopo suddetto l'associazione, puo':

- approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarieta', la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- organizzare e gestire i mezzi necessari al fine di fornire consulenza e assistenza qualificata nel settore legale, amministrativo e fiscale (con esclusione dell'esercizio diretto di attivita' professionale), nonche' strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attivita';
- assumere iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ed organizzazioni di volontariato;
- offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attivita' di volontariato locale, nazionale, effettuando a tale fine studi e ricerche, organizzando seminari, convegni, giornate di studio, e promuovendo altresì iniziative editoriali, esclusa peraltro l'attivita' editrice di giornali periodici o quotidiani (pubblicazioni di riviste, opuscoli divulgativi, e simili).

L'associazione, nell'ambito della funzione di Centro di Servizio per il Volontariato nel territorio di Novara e del VCO, pur erogando servizi esclusivamente a favore dell'organizzazioni di volontariato operanti nei suddetti territori, potra' svolgere attivita' di promozione, informazione e documentazione connesse al volontariato anche al di fuori dell'ambito provinciale, ed in genere a livello nazionale. Resta inteso che tutto cio' che non portera' una ricaduta nei territori sopraindicati, sara' svolto con risorse proprie non derivanti da quanto previsto all'art.15 della legge n. 266/1991.

L'Associazione persegue le finalita' sopraindicate sia tramite la gestione della funzione di "Centro di Servizio per il volontariato" di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266 sia in proprio; nel perseguire le suddette finalita' in proprio, l'Associazione non potra' avvalersi delle risorse di cui al Fondo Speciale previsto dal citato art. 15 della Legge 266/91 e comunque dovra' agire compatibilmente ai compiti di detto Centro di Servizi così come disciplinati dalla Legge e dalle

disposizioni del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte.

Art. 6 - L'Associazione puo' assumere altresì lo scopo di:

- a) promuovere e favorire iniziative di formazione e consulenza verso le realtà non profit;
- b) raccogliere e mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni del Terzo Settore - locali, nazionali ed internazionali - e in generale sulle tematiche di rilevanza per le organizzazioni stesse;
- c) mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, gli enti pubblici e privati, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
- d) organizzare eventi e manifestazioni finalizzati alla promozione del volontariato e del non profit nonché alla raccolta fondi delle associazioni del terzo settore in generale;
- e) fornire servizi agli Enti locali e alle Istituzioni pubbliche ed ad altri soggetti pubblici e privati;
- f) organizzare seminari, incontri, convegni e corsi di formazione sui temi del non profit;
- g) realizzare interventi, iniziative e gestire attività negli ambiti socio-assistenziali ed educativo-culturali;
- h) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

Le attività sopra elencate sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni gratuite fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai diretti beneficiari. Agli aderenti possono soltanto essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione persegue le finalità di cui al presente articolo anche mediante accordi, intese o convenzioni con altre associazioni, istituzioni pubbliche e private, università, enti locali, regionali, nazionali ed internazionali, altri centri di servizio e comunque soggetti che svolgono la propria attività, anche non in via esclusiva, nel settore del volontariato e/o della sua promozione, sviluppo e studio.

L'Associazione persegue le finalità indicate nel presente articolo in proprio e pertanto non può avvalersi delle risorse di cui al Fondo Speciale previsto dal citato art. 15 della Legge 266/91 e comunque dovrà agire compatibilmente ai compiti di detto Centro di Servizi così come disciplinati dalla Legge e dalle disposizioni del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte.

Con finalità strumentale agli scopi ed alle finalità di cui sopra (ed escluso quindi ogni scopo di lucro soggettivo per gli associati) l'associazione potrà anche svolgere attività commerciali, purché nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L. 266/91 e del D.M. 8/10/1997.

UTILI

Art. 7 - È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per quanto concerne le economie di spesa e simili risultanti dal conto consuntivo e connesse all'utilizzo dei fondi assegnati al CSV ex art. 15 della legge n. 266/91, il loro impiego sarà effettuato sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato presso la Regione Piemonte a sensi di legge.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8 - L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della funzione di Centro di Servizio dalle somme assegnate dal Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte di cui alla Legge 266/91.

Per le attività statutarie diverse da quelle di Centro di Servizio, l'Associazione può avvalersi

di:

- a) contributi degli associati;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali purché nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L. 266/91 e del D.M. 8/10/1997. Tali attività saranno realizzate utilizzando risorse diverse da quelle acquisite ex art. 15 L. 266/91, salvo diverse disposizioni del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte (Co.Ge.).

I proventi rivenienti da fonte diversa dalle somme assegnate dal Comitato Di Gestione Fondo Speciale per il Volontariato sono autonomamente amministrati.

ESERCIZIO

Art. 9 – L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisponde e deposita presso la sede dell'Associazione il bilancio consuntivo e preventivo.

Inoltre, il bilancio consuntivo e preventivo approvato dall'Assemblea sarà trasmesso, a mezzo raccomandata, al Comitato di Gestione competente per territorio, come da norme vigenti.

CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Art. 10 – All'Associazione possono aderire solo Associazioni di volontariato e del c.d. terzo settore. Vi dovrà essere sempre una presenza maggioritaria delle organizzazioni di volontariato, così come definite dalla L. 266/91.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione di aspiranti associati è il Consiglio Direttivo. La richiesta di adesione da parte di nuovi associati viene fatta mediante inoltro di domanda scritta.

L'eventuale reiezione della domanda dovrà comunque essere motivata e trasmessa agli interessati non oltre quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Avverso tale reiezione l'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati.

Art. 12 – La qualità di associato si perde:

- a) per recesso, da comunicarsi da parte degli associati in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Esso avrà effetto a partire da tale scadenza;
- b) per esclusione, che può essere deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, per gravi motivi (art. 24, comma 2, del codice civile): comportamento contrastante con gli scopi statutari, persistenti violazioni degli obblighi statuari, perdita delle caratteristiche di socio quali previste dall'articolo 10 (dieci), per scioglimento, per mancato pagamento della quota sociale.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Art. 13 – Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento propositivo e collaborativo nei confronti dell'Associazione;
- c) pagare la quota sociale, se prevista dall'Assemblea.

Art. 14 – Gli associati hanno diritto, attraverso il legale rappresentante o un membro designato:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- b) ad accedere ai locali sociali;
- c) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- d) ad accedere alle cariche associative attraverso un soggetto designato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 – Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) Vicepresidente
- e) il Collegio dei Revisori

ASSEMBLEA

Art. 16 – L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea e' composta da tutti gli associati iscritti nel relativo libro e puo' essere ordinaria e straordinaria.

Il diritto di intervento in Assemblea spetta al Presidente o, in sua assenza, al Vicepresidente (o loro delegato) di ciascuna Associazione aderente. Ogni Associazione aderente ha diritto ad un voto.

Ogni associato puo' farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non puo' ricevere piu' di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo relativamente ad ogni esercizio;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza, previa determinazione del numero dei membri;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori di sua competenza;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare l'esclusione degli associati dall'Associazione;
- deliberare sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci;
- determinare l'eventuale obbligo di versamento della quota associativa e l'ammontare annuo.

Se ritenuto opportuno e necessario al corretto svolgimento dell'attivita', l'Assemblea costituisce "Commissioni di Lavoro" alle quali potranno aderire gli associati mediante apposita iscrizione. Le commissioni verranno attivate per ambiti di competenza.

La Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria potra' avvenire su istanza dello stesso Presidente o di almeno tre membri del Consiglio direttivo, o di almeno un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunita'.

Art. 17 – L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato.

Art. 18 – L'Assemblea e' presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo richiede il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio ed dagli scrutatori, qualora nominati.

Le deliberazioni prese in conformita' dello statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 19 – L'Assemblea e' convocata dal Presidente con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e l'elenco delle materie da trattare inviato ad ogni associato almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante posta e/o a mezzo e-mail e/o tramite fax e/o lettera di consegna a mano.

L'Assemblea potra' essere convocata nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola o nel territorio di Novara. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona i rappresentanti legali di tutti gli associati (o loro delegati) e l'intero Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la meta' degli associati.

In seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti ed e' assunta a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita', i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per le modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno la meta' degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori nominati dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato di cui la D.M. 8/10/1997 hanno diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea senza diritto di voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri (consiglieri) non inferiore a cinque e non superiore a undici.

Per il primo mandato, il numero di Consiglieri eletti dall'Assemblea sara' pari a 10 (dieci).

Un consigliere verra' nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Gli altri consiglieri saranno eletti dall'Assemblea per meta' tra i candidati di una lista presentata dagli associati aventi sede legale nel territorio di Novara (in seguito "lista Novara") e per meta' tra i candidati di una lista presentata dagli associati aventi sede legale nel territorio del VCO (in seguito "lista VCO").

Le due liste sono validamente presentate se sottoscritte dalla maggioranza dei rappresentanti legali degli associati aventi sede legale nei rispettivi territori.

I membri del Consiglio eletti dall'Assemblea rimangono in carica tre esercizi, mentre l'amministratore nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte rimane in carica due anni o per il periodo che il Comitato di Gestione stabilisce.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di uno dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti della sua lista, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la meta' dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 22 – Il Consiglio puo' dare deleghe per compiti particolari, oltre che ai propri membri ed ai soci, anche a persone esterne il cui apporto e' riconosciuto come di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 23 – Il Consiglio si riunisce di regola ogni due mesi, e ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto la proposta viene respinta.

Il Consiglio e' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal piu' anziano d'eta' dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verra' redatto, su apposito libro, il verbale che verra' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 – Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Esso procede inoltre alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; delibera sulle domande di nuove adesioni e compila il regolamento come previsto dalle norme vigenti.

IL PRESIDENTE

Art. 25 – L'Associazione si dota di un Presidente, di un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario che vengono eletti dai membri del Consiglio Direttivo (tra i consiglieri eletti dall'Assemblea).

L'elezione del Presidente dovra' rispettare il principio dell'alternanza e della pari rappresentanza territoriale quindi per un mandato il Presidente sara' eletto tra i consiglieri di una lista territoriale e per il mandato successivo sara' eletto tra i consiglieri dell'altra lista territoriale.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio; nei casi di urgenza puo' assumere provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti stessi.

Il Presidente convoca, coordina e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

IL VICEPRESIDENTE

Art. 26 – In ossequio al principio dell'alternanza e della pari rappresentanza territoriale i membri del Consiglio eleggono il Vicepresidente tra i consiglieri eletti per la lista territoriale diversa da quella del Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Vicepresidente:

- cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio;
- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- convoca, coordina e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- nei casi di urgenza puo' assumere provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti stessi.

Il Presidente e il Vicepresidente, in quanto espressione dei due territori, sono punto di riferimento rispettivamente per il proprio territorio di appartenenza, sul quale curano i rapporti con amministrazioni, Enti del terzo settore ed altri soggetti. Fatta salva la funzione di rappresentanza legale, che e' in capo al Presidente (salva le ipotesi sopra previste), essi congiuntamente curano gli aspetti di rilevanza e interesse generale inerenti il territorio su cui insiste la funzione di Centro di Servizio per il Volontariato.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 27 – La gestione dell'Associazione e' controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, preferibilmente iscritti nel Registro dei Revisori contabili; due vengono eletti dall'Assemblea dei soci, uno viene nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

I membri del Collegio eletti dall'Assemblea rimangono in carica tre anni, mentre il Revisore nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte rimane in carica due anni o il periodo che il Comitato di Gestione stabilisce. I membri del Collegio sono rieleggibili.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori di titoli di proprieta' sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 28 – Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo rimborsi previsti per gli

associati di cui al precedente art. 6 (sei), e salvo quanto previsto dalla normativa sul volontariato.

SCIoglimento

Art. 29 – Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato ai sensi dell'art. 21 del codice civile, dall'Assemblea la quale provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori. In tal caso il patrimonio verra' devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, salvo i beni i crediti e i residui di cassa acquisiti o comunque derivanti dai fondi assegnati ex art. 15 della legge n. 266/91 e successive modifiche, che dovranno ritornare nella disponibilita' del Fondo Speciale per il Volontariato presso la regione Piemonte secondo le disposizioni che saranno impartite dal Comitato di Gestione di detto fondo.

RINVIO

Art. 30 – Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo o nello statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

